

## **Dlgs 30 dicembre 1992, n.532**

Attuazione direttiva 91/628/cee relativa al trasporto di animali durante il trasporto  
(GU 7 11 gennaio 1993)

1. 1. Il presente decreto si applica al trasporto di:

- a) solipedi domestici ed animali domestici della specie bovina, ovina, caprina e suina;
- b) pollame, volatili e conigli domestici;
- c) cani e gatti domestici;
- d) altri mammiferi e volatili;
- e) altri animali vertebrati e animali a sangue freddo.

2. Il presente decreto non si applica:

- a) ai trasporti privi di qualsiasi carattere commerciale e ad ogni singolo animale accompagnato da una persona fisica che ne ha la responsabilità durante il trasporto;
- b) ai trasporti di animali domestici da compagnia che accompagnano il loro padrone nel corso di un viaggio privato;
- c) fatte salve le disposizioni nazionali applicabili in materia, ai trasporti di animali effettuati:
  - 1) su una distanza massima di 50 chilometri a partire dall'inizio del trasporto degli animali fino al luogo di destinazione;
  - 2) dagli allevatori con veicolo agricolo o mezzi di trasporto di loro proprietà nel caso in cui le circostanze geografiche impongano una transumanza stagionale senza scopo lucrativo per alcuni tipi di animali (1).

(1) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L.vo 20 ottobre 1998, n. 388.

2. 1. Ai fini del presente decreto sono applicabili, all'occorrenza, le definizioni di cui ai decreti legislativi che attuano le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE e 91/496/CEE.

2. Si intende inoltre per:

- a) «mezzo di trasporto»: le parti di veicoli stradali, veicoli su rotaia, navi ed aerei utilizzati per il carico e il trasporto di animali, nonché i contenitori per il trasporto terrestre, marittimo o aereo;
- b) «trasporto»: ogni trasferimento di animali effettuato con un mezzo di trasporto, che comprenda il carico e lo scarico degli animali;
- c) «punto di sosta»: un luogo in cui il viaggio è interrotto a scopo di riposo, alimentazione o abbeveraggio degli animali;
- d) «punto di trasferimento»: il luogo in cui il trasporto è interrotto allo scopo di trasferire gli animali da un mezzo di trasporto ad un altro;
- e) «luogo di partenza»: in luogo in cui, fatto salvo l'art. 1, comma 2, gli animali sono caricati per la prima volta su un mezzo di trasporto, nonché tutti i luoghi in cui gli animali sono stati scaricati e stabulati per ventiquattro (1) ore, abbeverati, nutriti, nonché, se necessario, curati, ad eccezione di qualsiasi punto di sosta o di trasferimento; possono essere parimenti considerati «luoghi di partenza» i mercati ed i centri di raccolta autorizzati: quando il primo luogo di carico degli animali è distante meno di 50 km dai summenzionati mercati, o centri ovvero quando, nel caso in cui la distanza sia superiore a 50 km, gli animali hanno beneficiato di un periodo di riposo di una durata da stabilirsi secondo le procedure comunitarie e sono stati abbeverati e nutriti prima di essere nuovamente caricati sul mezzo di trasporto;
- f) «luogo di destinazione»: il luogo in cui gli animali sono scaricati definitivamente da un mezzo di trasporto; il luogo di destinazione non comprende un punto di sosta o un punto di trasferimento;
- g) «viaggio»: il trasporto dal luogo di partenza al luogo di destinazione;
- h) «periodo di riposo»: un periodo continuo nel corso del viaggio, durante il quale gli animali non sono spostati con un mezzo di trasporto (2);

i) «trasportatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che, per fini commerciali e a scopo di lucro trasporta animali per conto proprio o per conto terzi nonché chi mette a tal fine un mezzo di trasporto a disposizione di terzi (2).

(1) Le originarie parole: «stabulati per almeno dieci ore» sono state così sostituite dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 1) del D.L.vo 20 ottobre 1998, n. 388.

(2) Questa lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2, del D.L.vo 20 ottobre 1998, n. 388.

12. 1. Il Ministero della sanità può chiedere, a seguito di disposizioni comunitarie, che i certificati o documenti di accompagnamento previsti per il trasporto degli animali di cui all'art. 1 debbano essere completati da un attestato dell'autorità competente, ai sensi del decreto legislativo di attuazione delle direttive 89/662 e 90/425, in materia di tutela del benessere degli animali.

13. 1. Il Ministero della sanità con proprio regolamento adotta norme integrative e di applicazione del presente decreto e dispone le verifiche necessarie perché siano ammessi agli scambi soltanto animali trattati conformemente alle presenti disposizioni.

2. Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere o mantenere norme più favorevoli e stabilire le relative sanzioni pecuniarie amministrative, informandone il Ministero della sanità.

3. Ferma restando la competenza generale del comune a vigilare sul rispetto delle norme di protezione degli animali anche tramite le guardie zoofile delle associazioni di volontariato, fatta salva la competenza del prefetto a vigilare sulle violazioni all'art. 727 c.p., le unità sanitarie locali nell'ambito della vigilanza di cui all'art. 6, lettera u) della L. 23 dicembre 1978, n. 833, controllano l'applicazione delle disposizioni del presente decreto.

4. Il Ministero della sanità comunica alla Commissione le disposizioni più favorevoli adottate anche in applicazione delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa e delle disposizioni della legge 1985, n. 623.

5. Le entrate previste dall'art. 5, comma 12 della L. 29 dicembre 1990, n. 407, sono utilizzate anche per le attività che il personale del Ministero della sanità svolge nell'ambito delle funzioni di controllo, programmazione, verifica, informazione ed educazione sanitaria.

14. 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il trasportatore che viola (1) le disposizioni relative al trasporto degli animali di cui agli artt. 3, 4 e 5 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549 a euro 9.296.

(1) Le originarie parole: «chi viola», sono state così sostituite dall'art. 1, comma 1, lett. i), del D.L.vo 20 ottobre 1998, n. 388.

14 bis. (1) 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 14, l'azienda sanitaria locale competente sospende l'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), in caso di infrazioni ripetute al presente decreto o la ritira, in caso di infrazioni che comportino una grave sofferenza per gli animali.

2. Qualora le autorità competenti di cui all'articolo 3, comma 1, constatino il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente decreto, informano l'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione; quest'ultima adotta tutte le misure opportune e, segnatamente, quelle previste al comma 1, comunicando all'autorità competente che ha rilevato l'infrazione e alla Commissione europea la decisione adottata e le relative motivazioni.

3. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, in materia di reciproca assistenza.

4. In caso di constatazione di infrazioni gravi o ripetute, all'esito negativo della procedura di cui al comma 3, il Ministero della sanità, sentita la Commissione europea, può vietare temporaneamente al trasportatore che ha commesso tali infrazioni di trasportare animali sul territorio nazionale.

5. Le autorità che procedono all'accertamento di infrazioni al presente decreto, trasmettono all'azienda sanitaria locale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), tutti gli elementi ad esse relativi ai fini dell'applicazione del comma 1.

(1) Questo articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. l), del D.L.vo 20 ottobre 1998, n. 388.